

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN
PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI
E DELL'AMBIENTE**

Articolo 1

Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Articolo 2

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola all'aperto o in locali ben ventilati, o in altri luoghi preventivamente autorizzati dal Comune.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.
6. E' fatto obbligo di preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà pubblica e privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi prescritti.

Articolo 3

Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:
 - 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza dal suolo di m 2,50;
 - 30 metri in presenza di colture con sistema di allevamento oltre i m 2,50 di altezza dal suolo.

2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili.
3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.
4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma 3, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:
 - la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
 - la velocità e la direzione del vento;
 - la presenza di elevate temperature;
 - la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.
5. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, tenendo conto di quanto disposto al comma 3, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.
6. In ogni caso è fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
 - c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
 - e) di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.
7. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i trattamenti fitosanitari previsti dal presente articolo sono ammessi nella fascia di rispetto solo prima delle ore 7.30 e dopo le ore 18.30. L'Amministrazione comunale può in ogni momento provvedere, con propria ordinanza, alla modifica di detti orari per esigenze di pubblico interesse e adottare per talune aree provvedimenti specifici.

Articolo 4

Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e quindi per ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
3. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

Articolo 5

Norme di comportamento

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.
2. Per motivi igienici e di sicurezza, è fatto divieto di frequentare locali pubblici, indossando il vestiario utilizzato durante i trattamenti antiparassitari.

Articolo 6 ***Controlli e sanzioni***

1. In presenza di pericolo di danno o di danno effettivo a persone, animali o cose a causa di comportamenti scorretti e trasgressivi di quanto sopra disposto, chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Municipale, la quale è incaricata di controllare l'osservanza delle presenti disposizioni.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni disposte dalle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, alle violazioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige), si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 25,00 a un massimo di 250,00 Euro¹.

¹ Limite stabilito dall'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 26/03/2002.
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 08/02/2007